

**STATUTO**  
**dell'Associazione di Promozione Sociale**  
**"CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI VALDAGNO – APS -ETS"**



*Manuela Cirillo*

*Giulio Corinti*

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA**

**Art. 1 – Denominazione, Sede e Durata**

E' costituita, con sede legale in Valdagno (VI) l'associazione di promozione sociale (APS) denominata **"CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Valdagno - APS – ETS"** altresì abbreviabile in **"CAI Valdagno – APS-ETS"**

Essa è struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti già dal 1922. E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento regionale del Club Alpino Italiano, Regione Veneto. L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

L'Associazione potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del comune non comporta modifica del presente Statuto e potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo.

E' attribuito all'Organo amministrativo il potere di indicare presso il registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'indirizzo completo dell'ente al fine di rendere conoscibile ai terzi il luogo di effettiva ubicazione dello stesso.

**Art. 2 - Natura**

L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità e uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.

**SCOPI E ATTIVITÀ**

**Art. 3 - Scopi e attività**

L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice Terzo Settore), in favore dei propri associati, loro familiari o terzi, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, aventi ad oggetto:

1. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
3. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
4. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

L'associazione svolge in via esclusiva o principale le predette attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, secondo il precetto contenuto nell'art. 4 comma 1, del D. Lgs 117/2017.

Per conseguire tali scopi e attività, l'Associazione provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci escursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, ciclo escursionistiche, arrampicata sportiva e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci escursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, ciclo escursionistiche, arrampicata sportiva e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla formazione di soci e non soci, in collaborazione con i titolari e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);
- f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti, Associazioni locali e Istituzioni scolastiche, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci escursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, ciclo escursionistiche, arrampicata sportiva nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
- i) a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali;
- l) a curare la sede dell'associazione, la biblioteca, la cartografia e l'archivio;
- m) a partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima.

Tutto il materiale, comunque denominato, utilizzato nelle pubblicazioni, qualsiasi esse siano, realizzate direttamente o indirettamente dalla sezione o dai suoi gruppi o commissioni, su qualsiasi supporto, è di proprietà esclusiva della sezione, che ne detiene tutti i diritti, salvo diverso accordo tra le parti. E' vietato ogni diverso utilizzo da parte di chiunque, socio o non socio, se non previo consenso del consiglio direttivo.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore); spetta al Consiglio Direttivo individuare le attività da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte.

#### **Art. 4 – Locali sede**

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

## **TITOLO II SOCI**

#### **Art. 5 - Soci**

Possono essere Soci sia le persone fisiche che altri Enti del Terzo Settore o in generale altri Enti che non abbiano scopo di lucro, con le limitazioni di cui all'art. 35 comma 3 Codice Terzo Settore.

Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano. In particolare, i Soci dell'Associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari (vitalizi o annuali), famigliari e giovani secondo quanto stabilito dallo Statuto del CAI, con disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. In ogni caso tutti i Soci, a prescindere dalla categoria di appartenenza, devono avere pari diritti e doveri.

Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza. I soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

#### **Art. 6 - Ammissione**

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche on line. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.


La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Il richiedente assume la qualifica di socio sin dal momento di presentazione della domanda rimanendo però l'accettazione della stessa sottoposta a condizione risolutiva di eventuale diversa volontà che il consiglio direttivo deve esprimere nella prima seduta successiva, la quale dovrà essere motivata e comunicata a chi ha presentato la domanda di adesione che potrà entro sessanta giorni dalla comunicazione chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.

Sia in sede di ammissione all'Associazione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.

#### **Art. 7 - Quota associativa**

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:



maximo

Guid. Corbelli

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione in formato cartaceo oppure elettronico;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai soci; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede legale dell'Ente. Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate alla Sezione alla quale si è iscritti.

### ***Art. 8 - Partecipazione all'attività associativa***

La partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

### ***Art. 9 – Dimissioni***

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione.

Il trasferimento da una Sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede legale dell'Ente ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.

### ***Art. 10 - Perdita della qualità di Socio***

La qualità di Socio si perde: per dimissioni, morosità, provvedimento disciplinare, per morte del Socio o estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l'iscrizione come Socio benemerito.

### ***Art. 11 – Sanzioni disciplinari***

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo sezionale. Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al CDC (Comitato Direttivo Centrale), che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

### ***Art. 12 – Ricorsi***


In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

### TITOLO III SEZIONI

#### **Art. 13 - Organi della Sezione**

Sono organi della Sezione almeno i seguenti:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale dei Conti.



#### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **Art. 14 – Assemblea**

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci; le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge gli organi sociali ad esclusione del Presidente del Consiglio Direttivo, eletto dal consiglio direttivo stesso ai sensi dell'art. 19 del presente Statuto se ricorrono le condizioni di cui all'art. 25 comma 2 CTS come richiamato dall'art. 26 CTS;
- elegge i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- elegge, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, l'Organo di Controllo e/o il Revisore Legale dei Conti;
- elegge, in caso di organo collegiale, il Presidente dell'Organo di Controllo scegliendolo tra quelli in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali;
- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- delibera il numero dei componenti del consiglio direttivo;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera sulla trasformazione, fusione o scissione della sezione, sullo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale;
- delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi;
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno il 5% (cinque per cento) dei soci

Giulio Corvaglia

aventi diritto al voto.

### **Art. 15 – Convocazione**

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali. L'assemblea straordinaria può essere convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR o dell'Organo di Controllo della Sezione, ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, oppure da almeno il 10% dei Soci della Sezione.

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata mediante affissione dell'avviso in sezione 20 giorni prima della data stabilita, e con avviso ai soci a mezzo posta o in forma elettronica, almeno 15 giorni prima della data.

### **Art. 16 – Partecipazione**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea. I soci minorenni esercitano il diritto di voto tramite chi ne esercita la responsabilità genitoriale, o da soggetto che ne abbia la rappresentanza legale, senza che sia necessaria specifica delega. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può rappresentare sino ad un massimo di tre Soci qualora la Sezione abbia un numero di Soci inferiore a cinquecento e di cinque Soci qualora la Sezione abbia un numero di Soci non inferiore a cinquecento.

Salvo quanto previsto all'art. 18, per la validità delle sedute, in prima convocazione è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' escluso il voto per corrispondenza.

Le candidature alle cariche sociali sono libere e devono essere comunicate al presidente della sezione entro due giorni dalla data di convocazione dell'assemblea.

Per le elezioni alle cariche sociali ogni socio può esprimere le seguenti preferenze:

- a) per l'elezione dei consiglieri, una in meno del numero di consiglieri da eleggere, con un minimo di una preferenza;
- b) per l'elezione dell'Organo di Controllo, una in meno del numero dei componenti da eleggere, con un minimo di una preferenza.

I risultati delle elezioni sono resi pubblici per almeno quindici giorni.

### **Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea**

L'Assemblea nomina un Presidente, in caso di scrutinio segreto tre Scrutatori e qualora la verbalizzazione non debba essere affidata per legge al Notaio, un Segretario.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni, coadiuvato eventualmente dall'opera degli scrutatori. Di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

### **Art. 18 – Deliberazioni**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità proposta dal Presidente

Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI e, a parità di anzianità, il maggiore di età.

Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.

Tuttavia l'assemblea dei soci avente ad oggetto deliberazioni concernenti le modifiche statutarie è validamente costituita, in prima e in seconda convocazione, con la presenza di almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie debbono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei soci presenti in assemblea e aventi il diritto al voto.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

## CONSIGLIO DIRETTIVO


### **Art. 19 – Composizione e funzioni**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di un numero di componenti non inferiore a sette e non superiore a undici compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci, salvo quanto infra previsto al presente articolo ed all'art. 23 in merito al Presidente.

Il numero complessivo dei componenti del consiglio direttivo deve comunque essere dispari ed è deciso dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione da proporre all'assemblea;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali;
- propone la quota sociale per l'approvazione dell'assemblea dei soci;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;



maximo

Guido Carletti

- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- nella prima seduta utile decide se esprime sull'eventuale condizione risolutiva relativa alla domanda di adesione dei nuovi soci;
- delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale.

Nella sua prima riunione, se ricorrono le condizioni di cui all'art. 25 comma 2 come richiamato dall'art. 26 CTS, il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente. Nomina inoltre il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.

L'Associazione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori, che gli associati hanno diritto di esaminare presso la sede sociale dandone un preavviso di almeno quindici giorni.

#### ***Art. 20 – Durata e scioglimento***

Gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti, con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Presidente dimissionario ovvero l'Organo di controllo, se nominato, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni del Presidente di Sezione subentrerà automaticamente il Vice Presidente nominato.

#### ***Art. 21 - Convocazione***

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

#### ***Art. 22 – Modalità di convocazione***

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un almeno un terzo dei consiglieri, almeno una volta ogni due mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato a mezzo posta elettronica almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta al presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

## **PRESIDENTE**

### **Art. 23 – Compiti e nomina del Presidente**

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci. Qualora la Sezione abbia un numero di Soci non inferiore a cinquecento, il Consiglio Direttivo può eleggere il Presidente sezionale.

## **TESORIERE e SEGRETARIO**

### **Art. 24 – Compiti del Tesoriere**

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

### **Art. 25 – Compiti del Segretario**

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

## **ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI**

### **Art. 26 – Organo di Controllo**

L'assemblea, qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 117 del 2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore), provvede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 C.C .. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, C.C .. Nel caso di organo di controllo collegiale lo stesso dura in carica tre anni, è composto di tre membri effettivi soci o non soci, rieleggibili, dei quali almeno uno in possesso dei requisiti di cui sopra, eletti dall'assemblea dei soci.

Sia in caso di organo monocratico che di organo collegiale, qualora per qualsiasi motivo venisse a mancare uno o più membri dello stesso, il Consiglio Direttivo deve tempestivamente convocare l'assemblea per l'elezione dei mancanti e dell'eventuale nuovo Presidente.

Il Presidente dell'Organo di Controllo viene eletto dall'Assemblea dei soci scegliendolo tra quelli in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Qualora la nomina dell'Organo di Controllo non sia obbligatoria ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 117 del 2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) potrà comunque essere nominato un Organo di Controllo Volontario che dura in carica tre anni, composto da tre membri, rieleggibili, scelti tra i soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Solo qualora tra i soci non dovesse esservi un soggetto in possesso di tale requisito di anzianità di iscrizione si potrà ad esso derogare scegliendolo tra gli associati con minor anzianità.

L'organo di controllo sia obbligatorio che volontario vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 117 del 2017. Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 27 – *Revisore Legale dei Conti***

Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6 del d.lgs. n. 117 del 2017, l'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno o obbligatoriamente qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 117 del 2017, deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

### **TITOLO IV**

#### **CARICHE SOCIALI**

##### **Art. 28 – *Condizioni di eleggibilità***

Sono eleggibili alle cariche sociali, ove non prescritti dalla legge ulteriori requisiti, i Soci



*Handwritten signature: Marco Basso*

*Handwritten signature: Sind. Sociali*

con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano maggiorenni, siano iscritti all'associazione da almeno due anni, salvo quanto previsto all'art. 23 del presente Statuto, in merito all'anzianità del Presidente di Sezione; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo, non si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 C.C., siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

Le cariche sociali elettive e gli incarichi sono a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni normative.

Le cariche sociali sono gratuite e di conseguenza si esclude l'attribuzione e l'erogazione al Socio, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.

Può essere previsto un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o territoriali.

**TITOLO V  
COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE**

**Art. 29 – Commissioni, Gruppi e Scuole**

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico - organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO/OTTO di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

**TITOLO VI  
SOTTOSEZIONI**

**Art. 30 – Costituzione**

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

## **TITOLO VII PATRIMONIO**

### ***Art. 31 - Patrimonio***

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo e perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite pertanto i Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa.

Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative; dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte; dai contributi di soci benemeriti e di Enti pubblici e privati; da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.

## **TITOLO VIII ESERCIZI SOCIALI**

### ***Art. 32 – Esercizio sociale***

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente, dell'Organo di controllo e del Revisore dei Conti, ove nominati, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purché costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purché costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento. Qualora non fosse possibile individuare Enti del Terzo Settore riconducibili al Club Alpino Italiano, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

## **TITOLO IX CONTROVERSIE**

### ***Art. 33 - Tentativo di conciliazione***


La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità

giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

## TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI

### **Art. 34 - Rinvio alle norme del Club Alpino italiano e alle disposizioni di legge**

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano, in quanto conformi al D.Lgs. 117/2017, le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.



per una volta

Guido Carletti